





Fondazione Carnevale di Putignano

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D. LGS. 231/2001




Sommario

CAPITOLO 1 - LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO	4
1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	4
CAPITOLO 2 - ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO	10
2.1. IL RUOLO E LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO	10
2.2. FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO	12
2.3. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA	12
A) IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI (“AS-IS ANALYSIS”) E CREAZIONE DELLA “GAP ANALYSIS”	13
B) PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	13
C) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	13
D) STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	13
2.4. DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI: INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI PROCESSI STRUMENTALI	14
2.5. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	15
2.6. DEFINIZIONE DEI PRINCIPI ETICI	15
2.7. LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO	16
CAPITOLO 3 - LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLA COMMISSIONE DEI REATI INDICATI NEL D. LGS. 231/2001	16
3.1 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DELLA FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO	16
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	19
CAPITOLO 4 - L’ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO	24
4.1. INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	24
4.2. NOMINA	24
4.3. FUNZIONI E POTERI DELL’ ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE	27
CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE	29
5.1. PRINCIPI GENERALI	29
5.2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	29
5.3. AMBITO DI APPLICAZIONE	29
5.4. SANZIONI PER TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI	30



5.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI VERTICI AZIENDALI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI	31
5.6. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI	32
<u>CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO</u>	<u>33</u>
6.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	33
6.2. LA COMUNICAZIONE INIZIALE	33
6.3. LA FORMAZIONE	33
6.4. INFORMATIVA A COLLABORATORI, PROFESSIONISTI ESTERNI E FORNITORI	34
6.5. INFORMAZIONE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE SOGGETTE A DIREZIONE E COORDINAMENTO	34
<u>ALLEGATO A - LE FATTISPECIE DI REATO DEL D.LGS. 231/2001</u>	<u>35</u>
<u>ALLEGATO B - STATUTO FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO</u>	<u>35</u>
<u>ALLEGATO C – PROCEDURE FONDAZIONE CARNEVALE</u>	<u>35</u>
<u>ALLEGATO D – REGOLAMENTO UTILIZZO CAPANNONI</u>	<u>35</u>
<u>ALLEGATO E – REGOLAMENTO VISITE GUIDATE</u>	<u>35</u>
<u>ALLEGATO F – CODICE ETICO</u>	<u>35</u>



Capitolo 1 - La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

1.1. Il Decreto Legislativo 231/2001 e la normativa rilevante

Il D.Lgs. 231/2001 emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 300/2000 (al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) ha introdotto nel nostro ordinamento *“la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* per specifiche tipologie di reato commesse da propri amministratori e dipendenti.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa, che mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo ha introdotto – come prima si diceva – nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal Decreto sia commesso:

- da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. *soggetti apicali*) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

La responsabilità dell'Ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



Inoltre, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. *soggetti apicali*) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. *a*), del D. lgs. 231/2001).

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. *b*), del D. lgs. 231/2001).

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. comma 1, lett. *a*) e *b*) del D. lgs. 231/2001).

In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto - reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D. lgs. 231/2001).

La normativa sopra illustrata circoscrive la responsabilità amministrativa degli Enti alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 24 del Decreto (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, frode informatica in danno dello Stato);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 24-bis;
- delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter;
- concussione e corruzione, di cui all'art. 25;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui all'art. 25-bis;
- delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'articolo 25-bis 1.
- reati societari, di cui all'art. 25-ter;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater;
- delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies;
- abusi di mercato, di cui all'art. 25-sexies;




- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui all'art. 25-septies;
- ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies.
- reati transnazionali, di cui all'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 ("agli illeciti amministrativi previsti della legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001");
- delitti in materia di diritto d'autore, di cui all'articolo 25-novies;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 25-decies;
- reati ambientali, di cui all'articolo 25-undecies.
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'articolo 25-duodecies.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, nell'interesse o a vantaggio della Società, dalle persone indicate dall'art. 5 del Decreto ("persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra"), a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4 del D.Lgs. 231/2001).

Casi particolari di reati commessi all'estero:

- in base all'art. 6, comma 2, del c.p. il reato, commesso all'estero, si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta sia qui avvenuta anche in parte; è sufficiente che nel nostro Paese sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essere intesa come "frammento di un unico iter delittuoso da considerare come imprescindibile" (Cassaz. Pen. 4284/2000);
- in base all'art. 9 c.p. il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana prevede una pena specifica, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nello Stato; qualora la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo (art. 4 D.Lgs. 231/2001).



- sulla base della legge 146/2006, che introduce i reati transnazionali, occorre che tutti i destinatari del D.Lgs. 231/2001, che operano fuori dei confini nazionali, verifichino eventuali criticità tra le proprie attività, anche in relazione a quanto indicato ai punti precedenti.

La normativa in argomento è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa (Enti e Società forniti di personalità giuridica e Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica) che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La responsabilità dell'Ente sorge per connessione con la realizzazione di uno dei reati specificamente previsti dal Decreto, da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'Ente stesso.

Ne consegue che, qualora venga commesso, nell'interesse o a vantaggio della società, uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 – anche la responsabilità “amministrativa” dell'Ente.

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'Ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso, e cioè quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'ammnistia.

Per l'elenco dettagliato dei reati dai quali discende la responsabilità amministrativa dell'Ente si rinvia all'**Allegato A**.



Ne consegue che, qualora venga commesso, nell'interesse o a vantaggio della società, uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 – anche la responsabilità “amministrativa” dell'Ente.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di presidi preventivi e attuato anche mediante l'adozione di protocolli interni diretti a programmare la formazione e l'applicazione delle decisioni, nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

L'efficacia del Modello deve essere garantita attraverso:

- la verifica della sua corretta applicazione;
- l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, l'Ente deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Modello deve introdurre sanzioni specifiche verso i destinatari del Modello, graduate in relazione alla qualifica dei destinatari, alla gravità della violazione, alla reiterazione dei comportamenti nel tempo, al pericolo al quale l'Ente è stato esposto e comunque in relazione al contratto di lavoro vigente o al mandato ricevuto.


1.2. Esenzione dalla responsabilità

Il D.Lgs. 231/2001 statuisce che la società non risponde dei reati sopraindicati sia nel caso in cui i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, sia nel caso in cui la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato “*modelli di organizzazione, gestione e controllo*” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6, D.Lgs. 231/2001).



Il Modello di organizzazione e gestione deve, quindi, rispondere alle esigenze indicate nella seguente Tabella:

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale	In caso di reato commesso da soggetti subordinati
Prima della commissione del fatto l'Organo dirigente deve aver adottato ed attuato "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001).	In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società prima della commissione del fatto ha adottato ed attuato "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 1, D.Lgs. 231/2001). Alla commissione del reato non ha contribuito ("non è stata resa possibile") l'inosservanza degli obblighi di vigilanza.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).	Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).
L'Ente non risponde se prova che (...) le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione (art. 6, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 231/2001).	



L'adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" specificamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la società, volto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, adempie, pertanto, ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

L'Ente non sarà, dunque, assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché ad individuare ed eliminare situazioni di rischio;
efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve pertanto essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

L'adozione di un tale strumento non costituisce tuttavia un obbligo per l'Ente, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

Capitolo 2 - Adozione del Modello da parte della Fondazione Carnevale di Putignano

2.1. Il ruolo e le attività della Fondazione Carnevale di Putignano

La Fondazione Carnevale di Putignano non ha scopi lucrativi ed è stata costituita nel 1985 con lo scopo di realizzare la manifestazione del Carnevale. Nel 1993 con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 483 del 13/05/1993 l'ente è stato riconosciuto a livello regionale.

Nel 2009, con delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 29/12/2009 ha adottato un nuovo statuto a cui, con deliberazione della giunta regionale n. 353 del 10/02/2010, ha aderito anche la Regione Puglia.

La Fondazione Carnevale di Putignano non ha fini di lucro e persegue i seguenti fini:



- . La realizzazione, il sostegno, il potenziamento e la continuazione delle manifestazioni denominate “Carnevale di Putignano” attraverso la ricerca di mezzi finanziari per il suo svolgimento anche con apposite convenzioni con soggetti terzi;
- La diffusione e lo sviluppo delle manifestazioni del Carnevale di Putignano e della cultura legata alle stesse ed alle tradizioni e riti popolari in genere, realizzando in Italia e all'estero manifestazioni ed eventi;
 - La formazione del personale artistico e tecnico e l'educazione culturale della collettività;
 - La ricerca culturale e scientifica, del patrimonio librario e documentale in genere;
 - Il recupero, restauro e mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico e ambientale;
 - La ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale ivi compresa la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni popolari, del patrimonio dei manufatti tipici del Carnevale di Putignano e/o rivenienti da altre manifestazioni e culture in particolar modo l'area mediterranea;
 - L'esecuzione, direttamente e/o con apposite convenzioni con soggetti terzi, della gestione di eventi e manifestazioni ad essa affidati o da essa promossi;
 - La conservazione e valorizzazione del patrimonio storico – culturale, produttivo, artistico, tecnico e professionale con particolare riferimento al territorio nel quale opera.


La Fondazione Carnevale di Putignano è stata fondata dal Comune di Putignano il quale conserva per tutta la sua vita la qualifica di “Fondatore”. Aderiscono altresì, quali “Partecipanti Fondatori”, dietro corresponsione di un contributo annuo di almeno €50.000 (cinquantamila) all'anno: La Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari, la Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di Bari.

Possono aderire soggetti pubblici e/o privati.

Il Patrimonio Immobiliare della Fondazione Carnevale è costituito dall'appartamento che funge come sede della stessa in Via Conversano 3F in Putignano e da ogni bene mobile o immobile conferito in dotazione quali, a titolo esemplificativo, gli hangar per la realizzazione delle opere in Cartapesta.

Gli organi della Fondazione Carnevale di Putignano sono richiamati dallo statuto della stessa all'art.5 e sono:

- a) Consiglio di Amministrazione;
- b) Presidente
- c) Assemblea dei Partecipanti e Sostenitori
- d) Direttore Artistico;
- e) Il collegio dei Revisori
- f) Il comitato di Indirizzo



Lo statuto della Fondazione Carnevale di Putignano regola la vita dell'ente e disciplina le funzioni di ogni organo della stessa. Lo stesso viene allegato al presente modello di organizzazione aziendale (**Allegato B – Statuto**).

2.2. Funzione e scopo del Modello

La Fondazione Carnevale di Putignano è sensibile alle aspettative dei propri soci in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori.

Pertanto l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente alla Fondazione di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001 ma migliora la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata dalla Fondazione perché contraria alle norme deontologiche cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Fondazione potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato a sviluppare nei membri degli Organi Sociali, nei Dipendenti, nei Collaboratori, nei Fornitori che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione.

Si intende, inoltre, censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza (il quale non viene nominato direttamente ma l'ente si avvale dell'OdV del Comune di Putignano) sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3. La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del



D.Lgs. 231/2001.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

a) Identificazione dei Processi Sensibili (“as-is analysis”) e creazione della “gap analysis”

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al fine di identificare quali fossero i settori di attività in cui possano più facilmente manifestarsi i Reati previsti dal D.Lgs.231/2001 e le modalità con cui questi possono realizzarsi.

b) Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato in sezioni contenenti principi e regole generali di comportamento, predisposte, sulla base della gap analysis e dei processi sensibili, per prevenire la commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 e riportati nell’allegato A.

c) Aggiornamento del Modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo potrà essere aggiornato, implementato e modificato in base a nuovi interventi normativi ovvero per la necessità di adeguare il sistema di controllo interno per superare eventuali criticità che fossero rilevate, anche su indicazione dell’Organismo di Vigilanza.

d) Struttura del Modello di organizzazione e gestione

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e più “Parti Speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello.

La Parte Speciale – 1 – denominata dei “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale – 2 – denominata dei “Reati Societari” si applica per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale – 3 – denominata “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” si applica per le le tipologie di reato previste dall’art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001.



La Parte Speciale – 4 – denominata “Reati transazionali, delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo” si applica per le tipologie di cui alla L. 146/2006 e agli artt. 24 *ter* e 25 *quater* del D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale – 5 – denominata “Violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale – 6 – denominata “Delitti contro la personalità individuale” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale – 7 – denominata “Reati informatici e di trattamento illecito dei dati” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale – 8 – denominata “Contraffazione e delitti contro l’industria e il commercio” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *bis* e 25 *bis* 1 del D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale – 9 – denominata “Delitti in violazione del diritto d’autore” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *nonies* del D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale – 10 – denominata “Reati ambientali” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale – 11 – denominata “Impiego di lavoratori stranieri” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

2.4. Definizione dei Protocolli: individuazione ed analisi dei processi strumentali

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio reato rilevate nell’attività di mappatura, la Fondazione ha individuato alcuni processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs.231/01.

Con riferimento a tali processi sono state pertanto rilevate le prassi di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;



- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta; sicurezza degli accessi e dei flussi finanziari.

2.5. I principi ispiratori del Modello

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la Fondazione ha individuato:

- I principi dello statuto approvato nel 2009, con delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 29/12/2009;
- il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione insieme al presente modello

2.6. Definizione dei principi etici

La Fondazione ha definito i principi etici a cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D:Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Codice Etico che viene allegato al presente Modello.

Tali principi evidenziano e sottolineano la necessità di:

- a) rispettare le leggi e le normative vigenti;
- b) improntare su principi di correttezza e di trasparenza i rapporti con la
la
- c) Pubblica Amministrazione;
- d) mantenere, nei rapporti con i clienti e le controparti, un comportamento caratterizzato da correttezza, lealtà e volto ad evitare conflitti di interesse.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano, quindi, con quelli del Codice Etico adottato, anche se, il Modello, dando attuazione alle disposizioni di cui al Decreto 231/2001, ha portata e finalità diverse rispetto al Codice Etico. Sotto tale profilo infatti si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico ha una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro (organi aziendali, dipendenti e collaboratori) che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il presente Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto 231/2001, l'esigenza di predisporre un sistema di regole



interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione possano comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

2.7. La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in conformità alle politiche aziendali, ha ritenuto di procedere all'adozione del Modello.

Parallelamente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito all'approvazione del Codice Etico della Fondazione e all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il quale si avvarrà delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza del Comune di Putignano.

Capitolo 3 - Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001

3.1 Le Attività Sensibili della Fondazione Carnevale di Putignano

A seguito di una dettagliata analisi dei processi e delle operatività aziendali, la Fondazione è giunta all'individuazione delle aree a rischio rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001;

In tal senso si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli operatori.

Si riportano le principali attività sensibili individuate nell'analisi condotta presso la Fondazione Carnevale di Putignano dal Consiglio di Amministrazione nel 2016:

- creazione della manifestazione denominata "Carnevale di Putignano" e gestione eventuale dei relativi acquisti di diritti di terzi e connessi ex legge 633/41;
- creazione e messa in scena di opere teatrali o musicali nell'ambito delle manifestazioni del Carnevale di Putignano - sottoscrizione di contratti con l'artista / acquisizione della liberatoria;



- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la fondazione sia stazione appaltante;
- rispetto delle procedure relative ad impegni di spesa e contributi/sponsorizzazioni (**Allegato C**)
- rispetto del regolamento per l'utilizzo dei capannoni (**Allegato D**)
- rispetto del regolamento per visite guidate (**Allegato E**)
- rispetto dei bandi per la realizzazione dei carri allegorici, per le maschere di carattere e dei gruppi mascherati
- approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta;
- creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi di prodotti concernenti marchi della fondazione Carnevale di Putignano;
- predisposizione ed implementazione di strumenti promozionali;
- gestione dei rapporti con le agenzie terze per la vendita di spettacolo;
- gestione delle transazioni finanziarie;
- gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta e degli adempimenti in materia previdenziale/assicurativa;
- gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge a fronte di assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione degli adempimenti Siae;
- gestione dei rapporti con il Comune di Putignano in regime di convenzione e con gli enti pubblici per l'utilizzo degli spazi in cui si svolge la manifestazione denominata "Carnevale di Putignano";
- gestione dell'utilizzo degli spazi in cui vengono realizzate le opere in cartapesta e su cui la Fondazione redige regolamento;
- organizzazione delle visite guidate negli spazi adibiti alla realizzazione delle opere in cartapesta e su cui la Fondazione redige regolamento;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione o da incaricati di pubblico servizio – ispezioni da parte degli uffici del lavoro, istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione o da incaricati di pubblico servizio – ispezioni da parte del Ministero dei beni culturali e della Corte dei conti;
- gestione delle ispezioni da parte della Siae;



- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- assunzione del personale;
- gestione contenziosi giudiziari e / o stragiudiziali;
- ottenimento di fondi/ merce da terzi a rischio controparte attraverso attività di sponsorizzazione e/o di co-marketing;
- predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- gestione dei rapporti con la società di revisione ed il collegio dei revisori;
- gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- gestione dei software aziendali;
- realizzazione di manifestazioni in Italia e all'estero e monitoraggio circa il corretto utilizzo e gestione del ribaltamento costi (es. vitto, alloggio e trasferte);
- gestione degli adempimenti in materia di rispetto della disciplina antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e ulteriore disciplina di dettaglio);
- gestione degli adempimenti in materia di rispetto della disciplina volta a prevenire i reati informatici e di trattamento illecito dei dati;
- gestione degli adempimenti in materia di rispetto della disciplina volta a prevenire i reati ambientali;



3.2 Principi generali di comportamento

I protocolli di controllo in relazione a dette attività sensibili sono oggetto di dettagliata analisi nelle relative Parti Speciali.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà segnalare al Consiglio di Amministrazione della Fondazione eventuali ulteriori attività a rischio delle quali – in relazione all'evoluzione legislativa o dell'attività dell'Ente – sarà valutata l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

In relazione alle attività sensibili tutti i destinatari del presente modello dovranno adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.


Nelle parti speciali vengono descritti i comportamenti dettagliati da osservare in ordine alle attività sensibili della Fondazione per la prevenzione dei reati richiamati dalla decreto 231/2001.

In via generale è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere (o tentare) azioni o comportamenti finalizzati alla commissione dei reati sopra considerati, quali, tra gli altri a titolo esemplificativo:

reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto):

- destinare a finalità diverse dalla realizzazione delle opere o dallo svolgimento delle attività di pubblico interesse per le quali la Società ha ottenuto dallo Stato o da un altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti (*malversazione a danno dello Stato, art. 316-bis cp*);
- far ottenere indebitamente alla Società, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità europea (*indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-ter cp*);
- indurre in errore, usando artifici o raggiri, lo Stato o un altro ente pubblico, al fine di ottenere un ingiusto profitto o erogazioni pubbliche (*truffa in danno dello Stato, artt. 640 e 640-bis cp*);
- alterare, in danno dello Stato o di un ente pubblico, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con



qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico pubblico o ad esso pertinenti (*frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico, art. 640-ter cp*).

delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- formare o alterare documenti informatici (definiti quali “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”) pubblici o privati aventi efficacia probatoria (*falsità in documenti informatici, art. 491-bis cp*);
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (*accesso abusivo ad un sistema informatico, art. 615-ter cp*);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (*detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615-quater cp*);
- intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle (*intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617-quater cp*);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui (*danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, art. 635-bis cp*);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (*danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, art. 635-ter cp*).

concussione e corruzione:

- offrire o promettere ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico ufficio o a soggetti a questi correlati, denaro od altre utilità al fine di compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio (*corruzione e/o concussione*).



reati societari:

- produrre false comunicazioni sociali,
- impedire controlli da parte degli organi deputati;
- elaborare documenti finalizzati alla formazione fittizia del capitale,
- restituire indebitamente conferimenti di capitale.

reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- utilizzare per campagne promozionali o pubblicitarie materiale protetto dal diritto d'autore senza aver ottenuto preventive autorizzazioni;
- immettere sul sito internet aziendale materiale protetto dal diritto d'autore senza aver ottenuto preventive autorizzazioni;
- scaricare e condividere film o musica attraverso sistemi di condivisione *peer to peer* utilizzando i PC della Società;
- installare pacchetti applicativi e software in genere che non siano stati regolarmente acquistati o comunque che siano sprovvisti delle opportune licenze d'uso;
- "caricare" (*upload*) sulla rete internet e sui PC aziendali materiale protetto dal diritto d'autore non provvisto delle autorizzazioni previste dalla legge e rilasciate dalle autorità competenti;
- "scaricare" programmi prelevati da internet, nemmeno qualora trattasi di software gratuiti (*freeware*) o *shareware* se non espressamente autorizzati dalla Società.

reati ambientali:

- immettere in atmosfera vapori o gas che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante dell'aria per la vita o l'incolumità delle persone e/o della fauna selvatica;
- smaltire o stoccare ingenti quantitativi di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni o tramite soggetti che non sono in grado di dimostrare le proprie autorizzazioni e le località e modalità di smaltimento o stoccaggio;
- falsificare in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fare uso di documentazione falsa;
- falsificare le informazioni ai fini del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- svolgere attività di traffico illecito di rifiuti;




- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- negare o impedire o intralciare l'attività di controllo del proprio insediamento o di parte di esso, predisponendo ostacoli o modificando artificialmente lo stato dei luoghi

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno:

- assumere, direttamente o indirettamente, personale di paesi terzi senza aver preventivamente svolto le opportune verifiche in materia di immigrazione;
- operare nell'ambito delle attività aziendali, o autorizzare operazioni, senza la dovuta diligenza e prudenza, o comunque senza la necessaria perizia, propria o dei soggetti ai quali le attività sono delegate, tali da poter escludere che la colpa di eventi dannosi possa risalire alla Fondazione o ad alcuno dei destinatari del decreto;
- porre in essere azioni o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere situazione particolari di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di incaricati di un pubblico servizio, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato dalla Fondazione) è fatto divieto generale di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o, in genere, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione ("Funzionari pubblici");
- accordare altri vantaggi particolari e rilevanti di qualsiasi natura in favore di "funzionari pubblici" (o loro familiari);
- effettuare prestazioni in favore di Partner, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o di collaborazione, costituito nei confronti dei Partner stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;



- impedire lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi societari o da terzi, su incarico degli stessi organi;
- alterare i dati contenuti negli archivi informatici aziendali o nelle banche dati ai quali la Società ha accesso;
- produrre documenti di qualunque genere o dichiarazioni non conformi alle risultanze del sistema informativo aziendale, dei dati contabili, delle deliberazioni degli organi societari;
- detenere materiale e dati inerenti lo sfruttamento della persona, soprattutto se minori, o accedere ai siti internet che presentano tali dati ed immagini;
- effettuare elargizioni ad enti o associazioni dei quali non è chiaramente conosciuta l'attività o la successiva destinazione dei fondi;
- esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali fatti non veri, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari della Società;
- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari;
- avviare e intrattenere rapporti commerciali con Aziende ed Enti nei confronti dei quali è noto il coinvolgimento in attività con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o contro la personalità individuale;
- acquistare beni produttivi dei quali è nota, o facilmente ricostruibile, la provenienza illecita;
- sostituire, trasferire o, comunque, utilizzare capitali di provenienza illecita;
- impiegare nell'attività aziendale denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
- non diffondere materiale, in qualsiasi forma, se protetto dal diritto d'autore senza averne preventivamente ottenuto le necessarie autorizzazioni;



Capitolo 4 - L'Organismo di Vigilanza della Fondazione Carnevale di Putignano

4.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, di *“autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Si tratta di un organismo che non viene nominato direttamente dalla Fondazione Carnevale di Putignano ma la stessa si avvale dell'Organo di Vigilanza del Comune di Putignano.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca della propria attività al Consiglio di Amministrazione mantenendo contatti periodici con il Collegio dei Revisori.

L'Organismo di Vigilanza inoltre è titolare di poteri specifici di iniziativa e di controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i settori della Fondazione, compreso l'organo decisionale e i suoi componenti, nonché nei confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti della stessa.

Si tratta del potere di effettuare eventuali verifiche, di richiedere informazioni, di svolgere indagini, di effettuare ispezioni, di accedere a locali, dati, archivi, documentazioni coordinandosi con la struttura aziendale, della cui collaborazione può, se del caso, avvalersi.

L'Organismo, al fine di rafforzare la propria professionalità e competenza, autonomia e indipendenza e al fine di svolgere con obiettività la propria funzione, può avvalersi, previa comunicazione e motivazione al Presidente ovvero al Sovrintendente, di società e/o consulenti esterni con personale professionale specializzato in ambito D.Lgs. 231/2001.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto 231/2001 si considera rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organismo di Vigilanza e i vertici aziendali della Fondazione; in definitiva tutti i rapporti, nei quali l'organismo è parte non possono comportare influenza nei suoi confronti, ma solo disponibilità e collaborazione in favore dell'organismo stesso.

Le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinate in apposito regolamento, a cura dell'Organismo stesso.

4.2. Nomina

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Comune di Putignano che ne definisce compiti e requisiti. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale di Putignano prende atto della nomina dell'organismo, con



provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, consapevole che è stato scelto sulla base dei requisiti di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia e indipendenza dal Comune di Putignano.

4.3. Funzioni e poteri dell' Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza della Fondazione è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza del presente Modello da parte dei destinatari: Organi Sociali, Dipendenti e, nei limiti ivi previsti, collaboratori e fornitori della Fondazione;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Su di un piano più operativo, all'Organismo di Vigilanza della Fondazione è affidato il compito di:

- suggerire le valutazioni sull'implementazione del sistema di controllo fermo restando che la responsabilità primaria sul controllo delle attività di gestione, anche quelle riconducibili ad aree di attività individuate come sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/01, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, tenendo conto del contesto aziendale con riferimento alle informazioni acquisite dai soggetti responsabili delle principali alle aree della Fondazione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Fondazione, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposita relazione da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al presente Modello, predisponendo, a tal uopo, idonea documentazione organizzativa interna - necessaria ai fini del funzionamento del Modello stesso – che illustri in maniera compiuta le istruzioni nonché eventuali chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;



- coordinarsi con le Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre eventuali indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello;
coordinarsi con i Responsabili delle Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del presente Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari);
indicare al Consiglio di Amministrazione il budget per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

Ovviamente l'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto di una serie di normative di protezione, come, ad esempio, quelle sulla tutela dei dati personali, quelle sul segreto professionale o sul segreto aziendale e industriale, quelle sulla tutela dei lavoratori ecc.. Permangono inoltre i limiti posti dalla normativa per lo svolgimento delle investigazioni.

L'Organismo svolge le sue funzioni, curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli altri organi di controllo esistenti nella Fondazione.

All'Organismo non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale od organizzativo, relativi allo svolgimento delle attività della Fondazione.

4.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale

L'Organismo riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione almeno su base annuale e nei casi d'urgenza può riferire direttamente al Sovrintendente ovvero al Presidente. Inoltre, su base annuale, l'Organismo prepara un rapporto scritto sulla propria attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori. Unitamente al rapporto scritto annuale viene predisposto e messo a disposizione un rendiconto motivato delle spese sostenute.

Il *reporting* ha ad oggetto:

l'attività svolta dall'OdV;



le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Fondazione, sia in termini di efficacia del Modello;
le eventuali proposte di miglioramento.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento con congruo preavviso dal Consiglio di Amministrazione e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Qualora si rilevino fatti attinenti ai consiglieri, la segnalazione degli stessi è da destinarsi con tempestività agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio dei Revisori.

Tutti gli incontri dell'Organismo sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite in un apposito archivio al quale possono accedere solo i membri dell'Organismo.

Il Consiglio di Amministrazione può acquisire copia di tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo. Gli Amministratori e i Revisori, anche singolarmente, nonché la Società di Revisione hanno la facoltà di incontrare l'Organismo.


4.5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV verrà informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 mediante apposite segnalazioni.

In particolare l'Organismo di Vigilanza:

- riceve informazioni circa l'esistenza di attività risultate e/o percepite come prive del tutto o in parte di adeguata regolamentazione;
- riceve da parte di Amministratori, Dirigenti, dipendenti e collaboratori le segnalazioni di violazioni sospettate o conclamate;
- garantisce la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni e garantisce la confidenzialità delle informazioni trattate;
- può svolgere verifiche sul rispetto delle procedure e indagini in caso di violazioni sospettate o conclamate.
- mantiene nota delle segnalazioni e produce su base annuale una relazione sulla propria attività, da presentare al Consiglio di Amministrazione e in copia al Collegio dei Revisori e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta tramite l'invio di lettera indirizzata all'OdV presso la sede amministrativa della Fondazione.

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al punto precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV a cura della funzione aziendale interessata le informative concernenti:



- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai Responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche/integrazioni da apportare all'elenco sopra indicato.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV.



Capitolo 5 - Disposizioni Disciplinari e Sanzionatorie

5.1. Principi Generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera *e*) e 7, comma 4, lett. *b*) del Decreto 231 è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del Modello.

Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra l'Ente ed i "portatori di interessi" e possono determinare quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento determini o meno una fattispecie di reato. Tale valutazione potrebbe, infatti, non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale.

Le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello medesimo possono determinare.

5.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e di equità. Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento disciplinare vigente nella Fondazione.

5.3. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. *b*) e 7 del D. lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda



della gravità, nei confronti del personale della Fondazione, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni delle procedure aziendali;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza.

5.4. Sanzioni per tutti i lavoratori dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali, nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa e del regolamento disciplinare vigente nella Fondazione.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono assunti dal consiglio di amministrazione o da altra funzione delegata, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970, da eventuali normative speciali applicabili e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Ciò posto, le sanzioni individuate sono le seguenti:

a) Rimprovero verbale

Riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle



disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la Fondazione.

b) Rimprovero scritto

Riguarda la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

c) Sospensione dal Servizio e dal Trattamento Economico

Riguarda la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse della FONDAZIONE, comporta la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo, comunque, non superiore ai limiti stabiliti dalle norme in vigore e dalla contrattazione collettiva applicabile e vigente al momento del fatto.

d) Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)

Concerne l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal Decreto 231, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate secondo le norme in vigore e ai sensi della contrattazione collettiva applicabile e vigente al momento del fatto.

5.5. Misure nei confronti dei Vertici Aziendali e del Collegio dei Revisori

Ai fini del Decreto 231, nell'attuale organizzazione dell'Ente sono considerati



Vertici Aziendali i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio dei Revisori e le figure dirigenziali direttamente dipendenti dal Sovrintendente.

In caso di violazione delle disposizioni da parte dei Vertici Aziendali, l'OdV informa il Collegio dei Revisori e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potranno procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale nonché, per i dirigenti, all'applicazione delle sanzioni più idonee conformemente a quanto previsto per legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, sino alla misura del licenziamento, nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia.

5.6. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori esterni e Fornitori della Fondazione valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni e dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le clausole inserite *ad hoc* nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato decreto.



Capitolo 6 - Formazione e diffusione del Modello

6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza stesso.

La diffusione del presente Modello di organizzazione e gestione e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto 231/2001 ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione della Fondazione.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto 231/2001.

6.2. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali.

Ai nuovi assunti successivamente all'adozione del Modello, sarà consegnato un set informativo, che dovrà contenere oltre ai documenti di regola consegnati al neo – assunto, il Codice Etico, un vademecum sul Modello di organizzazione, gestione e controllo, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Fondazione.

6.3. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Fondazione.

Potranno essere tenuti corsi di formazione ed informazione rivolti ai responsabili di direzione/funzione, ciascuno dei quali sarà responsabile della successiva diffusione del presente Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento, nonché dell'attuazione, per gli aspetti di sua competenza, delle regole alla base degli stessi.



Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza avvalendosi della collaborazione del Responsabile della gestione del personale.

6.4. Informativa a Collaboratori, Professionisti esterni e Fornitori

Sono fornite a Collaboratori, Professionisti e Fornitori, da parte dei responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Fondazione, sulla base del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi la Fondazione inserisce nei contratti di collaborazione apposita clausola.

6.5. Informazione alle Società controllate/collegate soggette a direzione e coordinamento

Ogni società controllata e collegata, soggetta a direzione e coordinamento della Fondazione, dovrà essere informata in ordine all'adozione ed al contenuto del presente Modello, impegnandosi al rispetto dei contenuti ivi indicati, ciò al fine di garantire che il comportamento di predette Società sia conforme ai principi e alle direttive di cui al D. Lgs. 231/2001.



**ALLEGATO A - LE FATTISPECIE DI REATO DEL D.LGS.
231/2001**

**ALLEGATO B - STATUTO FONDAZIONE CARNEVALE DI
PUTIGNANO**

ALLEGATO C – PROCEDURE FONDAZIONE CARNEVALE

ALLEGATO D – REGOLAMENTO UTILIZZO CAPANNONI

ALLEGATO E – REGOLAMENTO VISITE GUIDATE

ALLEGATO F – CODICE ETICO